

**AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO: VERSAMENTO DEL FIRR ENTRO IL  
31 MARZO 2021**

Entro il 31 marzo 2021 le ditte preponenti devono versare alla Fondazione ENASARCO, con il (solo) sistema on-line, l'importo spettante agli agenti e rappresentanti di commercio – individuali o operanti in forma di società – a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (Firr), calcolato sulle provvigioni liquidate dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020.

Ai fini della determinazione del Firr sono computabili anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese, premi e incentivazioni percepite dall'agente nel corso del rapporto e le somme liquidate al momento della cessazione del rapporto; vanno escluse, invece, le somme anticipate dall'agente o rappresentante in nome e per conto del preponente, l'indennità sostitutiva di preavviso e quella suppletiva di clientela.

L'importo del Firr da accantonare annualmente è calcolato sulla base delle aliquote – stabilite dagli Accordi economici collettivi – e degli scaglioni (senza limiti di minimale o massimale) di seguito indicati:

<b>Monomandatari</b>
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro annui
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 euro e 18.600,00 euro annui
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro annui

<b>Plurimandatari</b>
4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro annui
2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 euro e 9.300,00 euro annui
1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro annui

Alla cessazione del rapporto – che, entro un mese dalla sua data, la preponente deve comunicare alla Fondazione – le somme accantonate a titolo di Firr verranno liquidate all'agente direttamente dall'ENASARCO.

L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione ENASARCO termina alla data di scioglimento del contratto di agenzia: in tal caso, le somme non versate verranno corrisposte - decurtate della ritenuta di acconto del 20% - all'agente direttamente dalla ditta mandante.